

DELIBERA N.70/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
PRODUZIONI MEDIA TELEVISIVE TELE-ITALIA FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELITALIA 4"-
LCN 190- PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 01/25 - PROC. 07/25/MRM-
CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante “*Istituzione, del Comitato Regionale delle Comunicazioni (Co.re.com) della Regione Autonoma della Calabria*” ;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi*”



in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, Cont. n. 01/2025, è stata contestata, in data 7 febbraio 2025 e notificata in pari data all’associazione Produzioni Media Televisive Tele-Italia, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telitalia 4”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per inosservanza della disciplina relativa alla regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi.

Dagli esiti dell’istruttoria che il Co.RE.COM. Calabria ha trasmesso a questa Autorità, si evince quanto segue.

Il Comitato ha richiesto all’associazione Produzioni Media Televisive, con nota prot. n. 20229 del 10 ottobre 2024, di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 22 al 28 luglio 2024 con il marchio “Telitalia 4”, al fine di effettuare il monitoraggio relativo agli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie per l’utenza e tutela dei minori, nel suddetto periodo.

La predetta associazione, in riscontro alla richiesta del Co.RE.COM., comunicava *“la propria impossibilità a produrre i file relativi alle registrazioni dei programmi diffusi nella settimana dal 22/07/2024 al 28/07/2024, a causa di un grave guasto meccanico alle apparecchiature di registrazione e ai software allo scopo utilizzati”*.

Con successiva richiesta del 6 novembre 2024 (prot. n. 22246), il Co.RE.COM. Calabria invitava l’associazione in parola a inviare, su supporto magnetico o dispositivo di memoria di massa, la copia dei file della registrazione integrale dei programmi diffusi nel periodo 23–29 settembre 2024, compreso nel trimestre 22 luglio–22 ottobre 2024.

In riscontro a quest’ultima richiesta, l’associazione contattava il Co.RE.COM., dapprima telefonicamente e successivamente tramite e-mail (prot. n. 22913 del 15 novembre 2024), per rappresentare la necessità di consegnare materialmente presso gli stessi uffici i file richiesti. Il Co.RE.COM. autorizzava la consegna con nota prot. n. 23131 del 19 novembre 2024, ricordando che *“i file dovranno essere forniti su supporto magnetico o dispositivo di memoria di massa, muniti di idonea segnalazione identificativa della data e dell’orario di diffusione, come previsto dall’art. 8, comma 2,*



del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (Delibera n. 353/11/CONS)”.

Il 22 novembre 2024, come da verbale di pari data, venivano consegnati al CO.RE.COM. Calabria i file richiesti, che tuttavia risultavano privi dell’indicazione dell’orario in sovraimpressione.

2. Deduzioni della società

L’associazione non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

All’esito dell’istruttoria, questa Autorità, rilevato che l’assenza dell’indicazione dell’orario nelle registrazioni fornite non consente il corretto accertamento di eventuali violazioni da parte dell’associazione, ritiene accertata l’inosservanza della disposizione contestata e accoglie la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti dell’associazione Produzioni Media Televisive, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telitalia 4”, per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

L’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per un periodo di tre mesi, imponeva alla società in questione di assicurare il pieno rispetto della prescrizione.

La ratio dell’obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione — introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi) e ribadito nei successivi provvedimenti regolamentari dell’AGCOM (cfr. art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme primarie — è di chiara evidenza e trova riscontro anche nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in assenza di un monitoraggio in tempo reale dei contenuti trasmessi dalle emittenti locali, il rispetto della normativa di settore può essere verificato solo se il soggetto obbligato provvede alla conservazione integrale e pienamente fruibile delle registrazioni, condizione essenziale per rendere effettiva ed efficace l’attività di vigilanza affidata a questa Istituzione.

Tale principio è stato altresì affermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “la ratio dell’articolo 20, comma 5, della legge 223 del 1990, è quella di consentire all’Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive” (cfr. Cass., sez. civ., n. 12848/1998). Lo stesso orientamento è stato ribadito in numerose delibere dell’Autorità, secondo cui “la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi è finalizzata a consentire i controlli sul rispetto da parte dei fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]” (cfr. Delibera n. 269/18/CSP).

L’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS impone, dunque,



un obbligo di conservazione integrale e non parziale delle registrazioni per un periodo di tre mesi, prevedendo che il soggetto obbligato adotti tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto, a tutela dell'attività di vigilanza.

Il “*guasto tecnico*” lamentato inizialmente dalla società non esclude la responsabilità per l'illecito, non configurando una causa di esenzione. Anche i guasti tecnici, infatti, qualora non siano riconducibili a caso fortuito — il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato — non sollevano dalla responsabilità, né escludono la punibilità, non essendo del tutto estranei alla condotta o alla colpa dell'agente (*cf.* Cass. pen., sez. IV, n. 4220/1989).

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di entità grave: a causa della predetta inefficienza del sistema di registrazione si è, di fatto, determinato il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi diffusi, per oltre 60 giorni successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, impedendo l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente



L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Alla luce dei dati contabili in possesso di questa Autorità, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura come sopra specificata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

La violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

ORDINA

All' associazione Produzioni Media Televisive Tele-Italia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telitalia 4, con sede legale in via San Giovanni, snc, San Fili, 87035, Cosenza, – C.F. 98124480785, di pagare la sanzione amministrativa di 1032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 70/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 70/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella